

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 8400 Anno 2017**

**Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA**

**Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 05/07/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 4/2013 CORTE ASSISE APPELLO di

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016 la relazione fatta dal  
Consigliere

Udito il Procuratore Generale in persona del  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

*o il rigetto del ricorso*  
Udit i difensori Avv.

*del ricorso*



natura indiziaria componenti un quadro ritenuto munito di univoca e grave convergenza accusatoria.

l'appello ha proposto ricorso per cassa deducendo due motivi di doglianza.

2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità, con riguardo alla dedotta violazione delle regole procedurali nell'accertamento tecnico non ripetibile espletato sulla cordicella rinvenuta sul collo della vittima, finalizzato a individuare ed estrarre tracce di DNA.

Deduce la violazione delle garanzie difensive conseguente all'omessa iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati al momento dell'accertamento irripetibile, nonostante le indagini si fossero già indirizzate nei confronti del [redacted] lità di estrazione del DNA dalla corda avevano reso precludendo altresì, a seguito dello smaltimento dei resti del cordino analizzato, la verifica della sua composizione, consistenza, diametro, usura, che avrebbe consentito di individuarne il precedente utilizzo e di compararlo con altri cordini rinvenuti nell'abitazione della vittima.

2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'individuazione ne [redacted] icidio sulla scorta di una mera deduzione logica ba [redacted] della presenza del DNA dell'imputato sul cordino rinvenuto sul collo della vittima.

Rileva che l'accertamento espletato aveva consentito di appurare la presenza del DNA de [redacted] el cordino, non corrispondente a quella in cui si sarebbe dovuto rinvenire per attribuirgli consistenza probatoria, in quanto le risultanze processuali non avevano convalidato la ricostruzione accusatoria secondo cui l'omicida avrebbe strangolato la vittima tirando con forza la corda per le due estremità, secondo modalità che avrebbero dovuto comportare il rilascio, per attrito e sfregamento, di una grande quantità di materiale biologico proveniente dal tessuto epiteliale del palmo delle mani dell'autore del delitto.

Il ricorrente valorizza, al riguardo, le conclusioni peritali secondo cui le modalità di utilizzo del cordino dovevano essere ricostruite a partire dalla lesione circolare rinvenuta sul lato posteriore destro della nuca della vittima, di modo che impugnando la corda per l'estremità in cui si trovava il grande nodo di chiusura si facesse forza sull'ansa opposta, in conformità alla posizione in cui il cordino era stato rinvenuto sul collo della donna; censura la difforme conclusione, sul modo di utilizzo del cordino, alla quale erano pervenuti i giudici di merito per spiegare la presenza del DNA dell'imputato su una porzione della corda, collocabile sotto il mento della vittima, incompatibile col suo utilizzo per lo strangolamento ricostruito in sede peritale, così da vanificare il valore indiziaro

attribuito al rinvenimento della traccia biologica del

Il ricorrente lamenta l'immotivato superamento delle garanzie scientifiche dell'accertamento peritale, senza procedere a un'ulteriore perizia sul punto, ma facendo esclusivo ricorso al convincimento personale del giudice; deduce la neutralità della prova del DNA, la cui presenza sulla cordicella era spiegabile con l'indiscussa frequentazione dell'abitazione della vittima da parte mentre la non ripetibilità dell'accertamento impediva di verificare quanto a quantità del materiale biologico assorbito dalla cordicella, in termini tali da escludere una mera sovrapposizione.

Il ricorrente lamenta altresì l'assenza di un reale vaglio scientifico della prova, non vincolato alla sola tesi accusatoria, che avrebbe dovuto essere condotto secondo il corretto procedimento della falsificazione dell'ipotesi d'accusa, che avrebbe rilevato l'incompatibilità di un utilizzo del cordino diverso da quello risultante dalla posizione in cui era stato rinvenuto; censura la valenza neutrale attribuita alle testimonianze dei titolari della pizzeria sulla presenza presso il loro esercizio, nonché il giudizio di inattendibilità formulato dai testi della difesa sulla scorta di motivazioni inconsistenti; rileva l'assenza di valore indiziante dei commenti operati dall'imputato nel corso delle intercettazioni ambientali eseguite in carcere, posto che se il commesso l'omicidio sarebbe stato consapevole dell'ora reale dunque, l'individuazione di un'ora diversa e molto lontana della morte della vittima non avrebbe dovuto preoccuparlo.

3. Il difensore dell'imputato, [redacted] nato in data 7.03.2016 motivi aggiunti, coi quali ribadisce l'inattendibilità dei risultati della consulenza irripetibile sul DNA a fronte dell'omesso avviso all'indagato e al suo difensore, pur in presenza di rilevanti sospetti sul [redacted] o sui fatti a spontanee dichiarazioni il giorno successivo [redacted] la completa distruzione del reperto analizzato, che aveva reso impossibile ripetere l'indagine sul cui risultato si fondava l'intero impianto accusatorio; contesta l'inattendibilità attribuita alle dichiarazioni dei titolari della pizzeria [redacted] senza considerare l'oggettività delle celle telefoniche agganciate dall'imputato; censura l'omessa valutazione degli elementi ricavabili dalle telefonate effettuate alla vittima dall'ex fidanzato [redacted] alle quali potevano aver fatto seguito altre chiamate da una cabina telefonica la sera del delitto; lamenta l'assenza del sequestro dell'immobile in cui era avvenuto l'omicidio, che aveva inquinato in modo irrimediabile la scena del crimine; rileva l'assenza di plausibile giustificazione della presenza del DNA sul cordino in una posizione incompatibile con l'azione omicidiaria; deduce l'assenza di movente e rileva la natura solo ipotetica di una rapina finita male, basata sul dato indimostrato che la vittima

detenesse un'ingente somma di denaro contante nell'abitazione, tenuto conto delle lacune investigative e l'assenza di prova della colpevolezza di ogni ragionevole dubbio, tale da precludere la condanna dell'imputato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

2. La doglianza riguardante la violazione della norma processuale di cui all'art. 360 cod.proc.pen., dedotta nel primo motivo di ricorso, è priva di fondamento.

2.1. Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto sul luogo del commesso reato (costituito, nella specie, dal cordino utilizzato dall'autore dell'omicidio per strangolare la vittima) e le successive analisi dei polimorfismi del DNA, per l'individuazione del profilo genetico al fine di eventuali confronti, sono utilizzabili quando l'indagine preliminare si svolga contro ignoti e non sia stato possibile, perciò, osservare le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 360 del codice di rito (Sez. 2 n. 45929 del 24/11/2011, Rv. 251373; Sez. 2 n. 37708 del 24/09/2008, Rv. 242094).

L'obbligo di dare l'avviso al difensore, previsto dalla norma succitata, ricorre solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, da parte del pubblico ministero, sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non sussiste (né ha ragion d'essere) nel caso in cui l'indagato sia stato individuato solo successivamente all'espletamento dell'indagine tecnica, sulla base delle relative risultanze (Sez. 1 n. 18246 del 25/02/2015, Rv. 263858; Sez. 4 n. 20591 del 23/02/2010, Rv. 247327); con la conseguenza che i risultati dell'accertamento tecnico irripetibile sono utilizzabili nei confronti del soggetto che al momento della ricerca, del prelievo e dell'analisi delle tracce biologiche, rivelatesi - a posteriori - appartenere al suo profilo genetico, non era (ancora) raggiunto da elementi indiziari (Sez. 4 n. 36280 del 21/06/2012, Rv. 253564), e dunque non aveva ricevuto gli avvisi, né era stato posto in grado di esercitare le facoltà, di cui all'art. 360 cod.proc.pen..

2.2. La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione puntuale, coerente e adeguata, delle ragioni per le quali al momento del conferimento al RIS del carico relativo all'indagine tecnica avente per oggetto la ricerca e l'estrazione del DNA (eventualmente) presente sul cordino - che ha comportato la sostanziale distruzione dei tratti di corda analizzati, costituiti da un substrato di tessuto molto assorbente che non si prestava a un prelievo mediante tamponamento (pagina 45 della sentenza), così da rendere irripetibile l'accertamento - non esistevano a carico di [redacted] nei a

legittimamente l'iscrizione nel registro degli indagati, ma erano al più ipotizzabili soltanto dei generici sospetti in termini puramente concettuali, al pari di quelli prospettabili nei confronti dell'ex fidanzato dell'ipottizzata (e di altri) di ignoti rapinatori (sulla scorta della ipotizzata spartizione di denaro, prelevato dalla persona offesa nei giorni precedenti, dall'abitazione della stessa), tanto da determinare gli inquirenti, a fronte di una pluralità di ipotesi investigative diverse e alternative, tutte parimenti di natura esplorativa, ad acquisire i tabulati telefonici e a sottoporre ad intercettazione le utenze di una pluralità di persone, inclusi i genitori della vittima.

L'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen. una *notitia criminis* a carico di un determinato soggetto sorge, invero, soltanto quando nei confronti di quest'ultimo emergano specifici elementi indiziari, non essendo invece sufficienti dei meri sospetti (*ex plurimis*, Sez. 1 n. 34637 del 22/05/2013, Rv. 257120).

Una valenza neutrale deve attribuirsi, sotto il profilo indiziario, anche alla circostanza, dedotta nei motivi aggiunti di ricorso, che il dichiarante (una persona che aveva intrattenuto una relazione con la vittima), fosse stato sentito a spontanee informazioni (e dunque - coerentemente - senza l'assistenza di un difensore) il giorno successivo all'omicidio, ciò che non poteva valere di per sé ad assegnargli la veste di potenziale indiziato: questa Corte ha chiarito, in sede di elaborazione giurisprudenziale dei presupposti applicativi dell'art. 63 del codice di rito, che l'inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini sussiste solo se, al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, risultavano già a carico del soggetto precisi, anche se non gravi, indizi di reità, condizione che non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante potesse essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentassero connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando l'esistenza necessaria di responsabilità penali a carico del dichiarante (Sez. 4 n. 29918 del 17/06/2015, Rv. 264476). La circostanza che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso nei riguardi del dichiarante non è stata indicata.

2.3. La valutazione con cui la Corte di merito ha escluso che al momento dell'accertamento tecnico finalizzato all'estrazione dal cordino di possibili tracce di DNA, utili per le comparazioni, sussistessero già elementi indiziari a carico del dichiarante, per cui il pubblico ministero avrebbe dovuto procedere alla sua iscrizione nel registro degli indagati, è stata valutata in riferimento all'art. 335 del codice di rito - e dalla quale discende la corretta conclusione giuridica per cui legittimamente l'imputato e il suo

difensore non hanno ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 360 cod.proc.pen. - costituisce esplicitazione di un tipico giudizio di fatto che, in quanto congruamente motivato, non è sindacabile dalla Corte di cassazione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, fino a rasentare in più punti la inammissibilità.

3.1. La sentenza impugnata (al pari di quella di primo grado) ha attribuito una importanza fondamentale, nell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, alle risultanze della prova scientifica costituita dall'esito delle comparazioni delle tracce biologiche estratte dal cordino rinvenuto intorno al collo della vittima e utilizzato per strangolarla, che sono risultate riconducibili esclusivamente ai profili genetici di [redacted] fesa, valorizzando puntualmente la circostanza rapp. [redacted] lo strumento del delitto - di tracce riconducibili al DNA di altri soggetti (pagina 45 della sentenza d'appello), quali ad essere [redacted] e pure, come dato atto dalla sentenza di primo grado [redacted] acquisito il profilo genetico del DNA per procedere ad analoga comparazione).

3.2. Va subito rilevato, in punto di diritto, che, così come già affermato da questa Corte con orientamento al quale deve essere data continuità (anche in ragione degli strumenti e dei metodi d'indagine sempre più precisi e raffinati messi a disposizione dall'evoluzione della tecnica e della ricerca scientifica in materia, tali da connotare di certezza pressoché assoluta i risultati conseguiti), gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, allorché producano - come nel caso di specie - risultati certi sull'individuazione del profilo genetico repertato e sulla sua sovrapposibilità a quello dell'imputato, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative tali da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova (di tipo scientifico) munita ex se di diretta e immediata capacità dimostrativa, e non di semplice elemento indiziario soggetto alle regole di valutazione della prova indiretta previste dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. (Sez. 2 n. 8434 del 5/02/2013, Rv. 255257; Sez. 1 n. 48349 del 30/06/2004, Rv. 231182); con la conseguenza che sulla base delle relative risultanze scientifiche può legittimamente essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza la necessità di ricercare e acquisire ulteriori elementi di conferma e convergenza probatoria.

3.3. La sentenza d'appello ha spiegato in modo esaustivo, lineare e coerente, con argomentazioni adeguate che non prestano il fianco a censure in sede di legittimità, le ragioni della piena attendibilità riconosciuta alle risultanze di prova scientifica in ordine all'individuazione nell'imputato del soggetto che aveva impugnato il cordino, sul quale aveva lasciato impresse le proprie tracce biologiche (in quantità tali che il consulente del pubblico ministero ha ritenuto

coerenti a "un'importante azione di strofinamento messa in atto da parte dell'utilizzatore": pagina 6 della motivazione), stringendolo come un laccio intorno al collo della vittima e cagionandone la morte per accertata asfissia meccanica da strangolamento.

La Corte distrettuale ha dato atto delle corrette modalità di acquisizione, repertazione, descrizione (anche fotografica) e conservazione del laccio di corda rinvenuto dalla p.g. ancora stretto attorno al collo del cadavere della vittima, e della sua successiva consegna al personale del RIS incaricato dal pubblico ministero di ricercare ed estrarre sull'intera estensione del cordino tutte le eventuali tracce biologiche su di esso presenti, coerentemente alle finalità dell'indagine, che avveniva in un momento in cui non esistevano indizi precisi a carico di alcuno, e nessun particolare doveva perciò essere trascurato; anche le metodiche seguite per l'estrazione, l'amplificazione e la tipizzazione delle tracce di DNA sono risultate corrette e rispondenti ai protocolli scientifici, come confermato dalla perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado; il procedimento di analisi, necessitato dalla tipologia di tessuto di cui era costituito il cordino, aveva determinato la scomposizione degli spezzoni via via analizzati, in sede di contatto col liquido degli appositi reagenti, facendo residuare una poltiglia inutilizzabile per qualsiasi ulteriore accertamento, che era stata perciò legittimamente smaltita; l'estrazione totale del DNA dal reperto realizzava comunque di per sé un'operazione irripetibile, a prescindere dalla (necessitata) distruzione materiale del cordino - comunque documentato nella sua forma, dimensione e consistenza originarie dalla puntuale descrizione fotografica - durante la relativa esecuzione, così che un'ipotetica conservazione del reperto, o di quanto ne era residuato, non avrebbe consentito in ogni caso l'esperimento di ulteriori accertamenti biomolecolari.

Le deduzioni difensive su possibili lacune, incompletezze o insufficienze delle attività di indagine tecnica e di assicurazione della prova, così come il paventato rischio di inquinamento probatorio prospettato nei motivi aggiunti di ricorso, si risolvono, dunque, in mere congetture, formulate in termini ipotetici e privi di aggancio alla realtà delle indagini, che non superano la soglia dell'ammissibilità.

3.4. In particolare, la sentenza d'appello ha confutato in modo logico e coerente l'argomento difensivo dell'allegata incompatibilità della distribuzione sul cordino delle tracce biologiche, dell'imputato e della vittima, col relativo utilizzo da parte d  
delitto, evidenziando l'inconsistenza probatoria del  
p  
ale si basa la tesi difensiva, rappresentato dalla  
prospettata corrispondenza del tratto di corda su cui è stato repertato il DNA di esclusiva pertinenza dell'imputato con la parte centrale del laccio, collocabile sotto il mento della vittima, dove invece si sarebbe dovuto rinvenire (secondo la

tesi del ricorrente) il DNA di quest'ultima, mentre il profilo genotipi era logico dovesse essere presente in quantità rilevante alle estremità del cordino, corrispondenti alle parti del laccio che l'omicida aveva dovuto impugnare e tirare con forza per realizzare la manovra di strangolamento.

La sentenza impugnata ha spiegato che la posizione statica del laccio (costituito da un cordino telato della lunghezza di circa 160 cm, annodato alle estremità in modo da formare un doppiino di circa 80 cm, secondo la descrizione riportata a pagina 5 della motivazione) ritratta nelle fotografie presenti nella relazione redatta dal RIS, scattate prima dell'estrazione del DNA - in base alla quale la difesa ha operato la suddivisione teorica tra le estremità e la parte centrale del cordino, utile a supportare la propria tesi - non corrisponde alla posizione reale in cui il laccio si trovava, stretto intorno al collo della vittima, al momento del rinvenimento del cadavere nell'appartamento del

24.10.2011, documentata dalle fotografie scattate in quella posizione, quest'ultima, che è invece coerente (utilizzando come punto di riferimento certo il dato oggettivo costituito dal nodo maggiore del cordino visibile nelle foto in corrispondenza della distribuzione delle tracce biologiche repertate da RIS) con la dinamica dello strangolamento.

L'individuazione della parte del laccio corrispondente al tratto posto in trazione sotto il mento della vittima, e, per converso, della sua parte opposta, impugnata dall'omicida, è stata dunque effettuata dalla Corte distrettuale (in conformità, sul punto, alla sentenza di primo grado: vedi pagine 43 e 44 della motivazione della Corte d'assise) - agli effetti di verificarne, con esito positivo, la corrispondenza ai segmenti interessati dalla presenza rispettiva del DNA (

con riferimento alla posizione originaria del laccio sul collo della vittima, e non sulla base della (diversa) disposizione del reperto effettuata (e fotografata) in laboratorio dal RIS prima delle operazioni di ricerca e di estrazione delle tracce biologiche, frutto (così come la conseguente definizione di parte "centrale", attribuita al segmento di cordino sul quale era stato repertato il profilo genotipico) di un'interpretazione personale di colui che aveva eseguito l'accertamento, e non delle evidenze oggettive tratte dalla situazione riscontrata sulla scena del delitto.

Sul punto non sussiste, dunque, il contrasto coi dati di prova oggettiva e con le risultanze peritali prospettato nel motivo di ricorso, e per il cui superamento il giudice d'appello avrebbe fatto uso, secondo il ricorrente, di un non consentito convincimento personale: la Corte distrettuale ha invece proceduto a una legittima attività di valutazione critica del risultato della prova sulla scorta dell'interpretazione complessiva delle emergenze acquisite, di cui ha dato conto



gravi contraddizioni intrinseche ed estrinseche, evidenziate dall'aperto contrasto con altre risultanze probatorie di natura oggettiva e documentale (tratte dai tabulati telefonici, dai contenuti delle intercettazioni ambientali, dalle fotografie dei luoghi, e per quanto riguarda la deposizione del [redacted] che il figlio aveva trascorso in casa l'intera giornata [redacted] stesso interrogatorio dell'imputato, coi cui contenuti la testimonianza della madre si pone in insanabile contrasto), e che hanno determinato la trasmissione al pubblico ministero degli atti relativi, ex art. 207 comma 2 del codice di rito, per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 cod. pen..

La sentenza impugnata ha altresì argomentato l'aspetto incoferente e neutrale della testimonianza dei titolari della pizzeria [redacted] era stato acquisito lo scontrino registrato alle 19.42 del 23.10.2011 relativo alla vendita di due pizze, circa l'individuazione dell'acquirente nell'imputato e la presenza fisica del [redacted]idente, nei locali dell'esercizio, che i testi non sono [redacted] dalla complessiva ricostruzione temporale, operata nelle sentenze di merito, degli ultimi movimenti e attività della vittima nel pomeriggio del 23.10.2011, allorchè [redacted] ita, fino al rinvenimento del suo cadavere poco dopo le 05.00 del mattino del giorno successivo da parte del padre, emerge, peraltro, la sostanziale irrilevanza, in via generale - agli effetti di supportare efficacemente una prova d'alibi - dell'accertamento delle circostanze dedotte dalla difesa a sostegno di una presenza *aliunde* dell'imputato, e ciò a causa della riscontrata impossibilità di determinare in termini sufficientemente precisi l'orario della morte di quello, correlato, di commissione dell'omicidio), collocabile, sulla scorta dei dati tanatologici, in un ampio range temporale compreso tra le 19.22 del 23.10.2011, allorchè la vittima aveva effettuato col proprio telefono cellulare una chiamata (senza risposta) all'amministratore [redacted] a cella situata non lontano dall'abitazione, e le 5.30 [redacted] vo, nell'ambito del quale il delitto può essere stato indifferentemente consumato.

Il sostanziale fallimento della prova d'alibi rende dunque inconferenti le argomentazioni difensive che dalla stessa traggono alimento; mentre deve ribadirsi la natura completamente congetturale, e perciò inammissibile, della riproposizione, nei motivi aggiunti, di possibili scenari alternativi del delitto.

Va, infine, rilevata l'inidoneità a inficiare la tenuta logico-dimostrativa della motivazione che supporta la condanna dell'imputato del mancato accertamento - evocato nei motivi aggiunti - del movente dell'azione omicidiaria: costituisce, invero, principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che l'individuazione del movente perde rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorchè vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione

delittuosa all'imputato (Sez. 1 n. 6514 del 27/04/1998, Rv. 210710), tanto che l'accertamento della causale del delitto non è essenziale neppure nel processo c.d. indiziario (Sez. 1 n. 25199 dell'8/01/2015, Rv. 263922; Sez. 1 n. 11807 del 12/02/2009, Rv. 243485).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'imputato, soccombente nei confronti delle parti civili, deve altresì essere condannato a rifondere alle stesse, il cui difensore è comparso in udienza rassegnando le proprie conclusioni, le spese sostenute nel presente giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi € 3.147,81, come da notula, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso il

Il Consigliere estensore

Il Presidente

\_\_\_\_\_